

PARAMETRI, CRITERI E PUNTEGGI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE O ATTINENTI IL MONDO DELLO SPORT DI CUI

ALL'ARTICOLO 22, COMMA 1 lett. a) DELLA L.R. 40/09 E ss.mm.ii.

“Manifestazioni sportive o attinenti il mondo dello sport, di particolare interesse nel panorama sportivo internazionale o che presentino caratteristiche tali da recare lustro all’immagine della Regione per la loro tradizionale storicità di realizzazione sul territorio regionale”

Rientrano nelle previsioni di cui all’art. 22, comma 1 lett. a):

- **Le competizioni sportive di livello internazionale, non ripetitive e caratterizzate dall’eccezionalità ed episodicità di realizzazione nel territorio regionale**
Si intendono le competizioni assegnate o organizzate dalle Federazioni Sportive Internazionali riconosciute dal CIO o dall’ICP, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline associate e Associazioni benemerite del CONI riconosciute dal CONI e dal CIP (ad esempio campionati mondiali, europei ecc), inserite nei rispettivi calendari.
Qualora non sia prevista la redazione di calendari, viene acquisito, tramite la Federazione o l’Ente di riferimento, l’atto con cui è attestato il livello internazionale della manifestazione.
- **Le competizioni sportive che recano lustro alla Regione per la loro tradizionale storicità di realizzazione nel territorio regionale, con numero ininterrotto di edizioni pari o superiore a 45.**
- **Le iniziative attinenti il mondo dello sport, di particolare rilevanza in quanto espressione dei valori dello sport**
Si intendono iniziative non qualificabili come competizioni sportive che promuovono lo sport per il suo valore educativo e di presidio socio-culturale e l’attività motoria quale elemento essenziale per uno stile di vita sano in tutte le fasce di età, prevedendo anche il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del movimento paralimpico.

Le istanze di contributo presentate ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. a) saranno quindi valutate in applicazione dei criteri di seguito indicati e dei relativi punteggi ad essi attribuiti:

CRITERIO	CATEGORIA CRITERIO	Punteggio
LIVELLO DI IMMAGINE	Manifestazioni valevoli per l’attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale	Punti 3
	Manifestazioni valevoli per l’attribuzione di titoli sportivi di livello europeo	Punti 2
	Incontri internazionali di rappresentative nazionali	Punti 1
STORICITA’ DELL’EVENTO SUL TERRITORIO LIGURE	Manifestazioni oltre la 45a edizione	Punti 1

<p>CAPACITA' PROGETTUALE ED ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE</p> <p><i>I punteggi del presente criterio sono attribuiti su valutazioni distinte e sono tra loro cumulabili</i></p>	Efficacia di presentazione e di illustrazione dell'iniziativa	Punti 1
	Presentazione di candidatura ufficiale agli organismi competenti per l'assegnazione dell'iniziativa nel territorio regionale (es redazione di appositi dossier)	Punti 1
	Capacità organizzativa in relazione alla complessità logistica legata all'organizzazione dell'evento	Punti 1,5
<p>STRUMENTAZIONE E SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE</p> <p><i>Il presente criterio è finalizzato a valorizzare gli apporti economici derivanti da altri soggetti pubblici o privati che co-partecipano finanziariamente alla realizzazione dell'iniziativa, oltre alla Regione ed al soggetto richiedente</i></p>	< n. 3 soggetti	Punti 0
	n. 3 soggetti	Punti 1
	>3 soggetti	Punti 1,5
<p>DISCIPLINE DI TRADIZIONE LIGURE (ART. 4 L.R. 40/09 E SS.MM.II.)</p>	<p>Manifestazioni che riguardano le seguenti discipline:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bocce e petanque – canotaggio a sedile fisso e mobile – pallanuoto – pallapugno, fronton, pallonetto elastico – vela 	Punti 2
<p>VISIBILITA' DELL'EVENTO</p>	Trasmissione dell'evento in diretta o differita su:	
	– Canali televisivi regionali	Punti 1
	– Canali televisivi nazionali/internazionali	Punti 2
	Per la trasmissione in streaming/live su social network (Youtube, Instagram, Facebook ecc) sono attribuiti ulteriori punti	Punti 0,5
<p>INTERESSE TURISTICO</p> <p><i>Valutazione dell'evento sportivo ed alla sua durata di svolgimento, in relazione alle sue ripercussioni sulle</i></p>	Manifestazione della durata di un 1 giorno	Punti 1
	Manifestazione della durata di 2 giorni	Punti 2

<i>strutture ricettive del territorio e del loro indotto</i>	Manifestazione della durata di oltre 2 giorni	Punti 3
	Per le manifestazioni in programma dal mese di novembre al mese di marzo, sono attribuiti ulteriori	Punti 1
ALTRI PARAMETRI	Partecipazione all'iniziativa da parte di una rappresentativa paralimpica	Punti 2
	Realizzazione di iniziative collaterali che prevedano il coinvolgimento dei giovani in collaborazione con le Istituzioni scolastiche	Punti 2
	Realizzazione di iniziative che prevedano il coinvolgimento e/o la partecipazione diretta della collettività	Punti 1

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L.R. 40/09 E SS.MM.II.

Le risorse rese annualmente disponibili a bilancio per la concessione di contributi alle manifestazioni di cui all'art.22 comma 1.a e comma 3 della l.r.40/09 sono ripartite nella misura:

- **dell'80% a favore dei contributi da concedersi ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. a) della l.r. 40/09 e ss.mm.ii.**
- **del 20% a favore degli interventi promossi dalla Regione per il tramite della stipula di specifici accordi di programma come previsto all'art. 22, comma 3 della l.r. 40/09 e ss.mm.ii.**

La promozione degli eventi sportivi ai sensi del comma 3 dell'art.22, con il ricorso allo strumento dell'accordo di programma, è limitato a casi di eventi di particolare rilevanza per il territorio, assegnati dagli Organismi sportivi di riferimento agli organizzatori oltre il termine previsto al comma 1 dell'art. 22bis della l.r. 40/09 e ss.mm.ii. (30 novembre di ogni anno per gli eventi nell'anno successivo) e nel rispetto del termine indicato all'art.22 bis, comma 2,

Per tali casi, Regione Liguria può prevedere, eccezionalmente, l'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma, a seguito di motivate valutazioni circa l'opportunità di sostenere l'evento, anche sulla base degli elementi forniti dall'organizzatore in sinergia con i soggetti previsti dalla legge per l'eventuale sottoscrizione, nonché del budget disponibile.

Le risorse riservate agli interventi di cui all'art. 22, comma 3 e non impegnate nei termini utili di gestione dell'esercizio finanziario di riferimento, possono quindi essere finalizzate a:

- incrementare la quota dello stanziamento riservato alle iniziative di cui all'art. 22, comma 1 lett. a)
- incrementare lo stanziamento riservato alle iniziative di cui all'art. 22, comma 1, lett. b)
- prevedere il finanziamento di altre misure di contribuzione previste dalla l.r. 40/09 e ss.mm.ii., per le quali il bilancio annuale di previsione non ha previsto alcuna copertura finanziaria o copertura insufficiente.

LIMITE MINIMO DELL'INTERVENTO REGIONALE, GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI

- In caso di più iniziative realizzate dallo stesso soggetto richiedente, nella graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo viene inserita quella indicata dallo stesso prioritaria ovvero – in caso di assenza di tale indicazione – di quella meglio collocata nella graduatoria medesima, in base al risultato del punteggio conseguito.

- La graduatoria di ammissibilità delle istanze di contributo presentate ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. a) è determinata dall'esito della valutazione delle iniziative in applicazione dei criteri sopra citati ed i relativi contributi sono quantificati moltiplicando il punteggio totale conseguito da ciascuna iniziativa per il valore di una quota punto ottenuto dal seguente rapporto:

$$\frac{\text{stanziamento a bilancio} \\ \text{(pari all'80\% della disponibilità dei capitoli dedicati)}}{\text{somma dei punti totalizzati da tutte le istanze} \\ \text{ammissibili ed inserite in graduatoria}} = \text{valore 1 quota/ punto}$$

- L'importo così definito si riferisce al contributo teorico stimato sulla base esclusivamente del punteggio conseguito e, a seguito di verifica del bilancio preventivo presentato, verrà confermato o ridefinito, fino al limite del raggiungimento del pareggio di bilancio e comunque **per un importo non inferiore a 10.000,00 €**.
- Le istanze presentate ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. a) che non consentono la concessione del contributo regionale nel limite minimo sopra indicato in ragione degli importi indicati nel bilancio preventivo unito alla domanda, potranno essere valutate ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. b).

CASI DI NON CUMULABILITA', MODALITA' DI RENDICONTAZIONE, CASI DI REVOCA E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI

Casi di non cumulabilità

Per le iniziative beneficiarie dei contributi ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. a) che assumono particolare valenza sotto il profilo dell'immagine, qualificazione e valorizzazione del territorio, della promozione delle sue tipicità e tradizioni, ovvero per la rilevanza del valore sociale e delle particolari categorie di utenti coinvolti, non è ammessa la cumulabilità con eventuali altri finanziamenti regionali per gli aspetti propriamente sportivi delle iniziative. Potrà essere invece valutata la complementarietà con forme di sostegno per il tramite di altri strumenti normativi regionali, per quanto di propria competenza, per altri ambiti quali ad esempio: sociale, sanitario turistico ecc.

Modalità di rendicontazione, casi di riduzione e revoca dei contributi

Ai fini della liquidazione dell'intervento, l'organizzatore rendiconta il contributo concesso mediante la presentazione del bilancio consuntivo dell'iniziativa, comprensivo di tutte le spese sostenute e delle entrate percepite, unitamente a tutti i relativi documenti (fatture, quietanze, ricevute o altro documento avente validità fiscale).

Tutta la documentazione di spesa deve essere intestata all'organizzatore, soggetto beneficiario del contributo.

In esito all'esame del bilancio consuntivo dell'iniziativa, il contributo regionale può essere ridotto nel caso di presentazione di documentazione non avente validità fiscale.

Anche in fase di rendicontazione consuntiva, il contributo viene comunque liquidato fino alla copertura del pareggio di bilancio.

La domanda di liquidazione del contributo, unitamente alla connessa documentazione, deve essere presentata entro il termine di sei mesi decorrenti dalla conclusione dell'iniziativa. Qualora il contributo sia concesso ad iniziativa avvenuta, il termine decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo regionale.

Il termine può essere prorogato, una sola volta, dalla struttura competente su motivata istanza dell'interessato.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'attivazione del procedimento di revoca.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 22, comma 6, la mancata realizzazione dell'iniziativa comporta la revoca del contributo.